1ª TORNATA DEL 13 GIUGNO

la guardia nazionale, di far radunare e carabinieri e guardie di pubblica sicurezza, ed allarmare il paese, solo perchè ci raccogliamo in due o tre o trenta persone; e tenti così sempre far credere alla cittadinauza che siamo pericolosi, rovinosi, tumultuanti al punto di compromettere la pubblica tranquillità ad ogni momento, per designare, se non gli riesca al disprezzo, almeno all'apprensione pubblica i nostri individui come facili cagioni di continui disordini.

Gli chieggo ancora perchè abbia sciolto una società per supposto delitto di stampa, mentre la società non ne era passibile e mentre, ripeto, se ne lasciano sussistere altre d'egual natura.

Gli domando infine che mi voglia dire: se egli ammette ancora nel 1863 il diritto di riunione e di associazione pei cittadini italiani come lo ammetteva e sosteneva libero ed incontrastabile nel giugno 1862, o se voglia invece subordinare il diritto al suo buon permesso.

·Ho finito la interpellanza.

PERUZZI, ministro per l'interno. Perchè non si verifichi il timore manifestato dall'onorevole deputato Bertani, che per poco mi attacca di abuso di tattica parlamentare, quasichè io desiderassi la riunione delle sue alle interpellanze degli onorevoli deputati Ricciardi e Macchi per affogare una questione, per me troppo imbarazzante, nelle più vaste questioni di politica estera, io sorgo immediatamente, pregando l'onorevole mio collega il ministro degli affari esteri, cui sarebbe spettata la priorità, di permettermi di rispon ere immediatamente sui fatti intorno ai quali l'onorevole deputato Bertani ha creduto dovermi interpellare.

Comincierò dal ringraziare lo stesso deputato Bertani dell'avere così nettamente posto innanzi alla Camera una questione che da molto tempo era desiderio universale che fosse nettamente e francamente discussa e in modo incontrovertibile decisa.

Questa occasione io speravo sempre che potesse venire a proposito della legge sulle associazioni.

Infatti era desiderio del Ministero, come è stato ripetutamente detto, che questa legge fosse discussa infra le prime; ma la discussione intorno ai bilanci avendo richiesto un tempo assai lungo, all'aprirsi della Sessione attuale in una stagione tanto avanzata dell'anno, il Ministero ha dovuto considerare quali fra le leggi che stavano dinanzi alla Camera fossero più urgenti.

Ed invero, grazie alle migliorate condizioni dello spirito pubblico e della tranquillità nelle varie parti d'Italia, il Ministero crede oggi che non siavi più quella urgenza che riteneva potervi essere nei primi tempi in cui assunse il potere, di discutere quella legge; ed anzi tanto lo crede, che se nulla sorge di nuovo a turbare la calma che regna attualmente, esso spera che si potrà in occasione della discussione della legge di pubblica sicurezza e del Codice penale riempiere quelle lacune che da tutte le parti di questa Camera sono state, per quanto mi pare, riscontrate in queste due leggi generali dello Stato.

Fra pochi giorni avvò l'onore di riprodurre nell'altro ramo del Parlamento il progetto di legge per l'estensione a tutto il regno della legge di pubblica sicurezza del 13 novembre 1859 con qualche modificazione; e fra queste talune ve ne introdurremo le quali appunto alle associazioni e riunioni si riferiscono.

L'onorevole mio collega, ministro guardasigilli, vi proporrà altre disposizioni di questo genere da aggiungere al Codice penale. Ma se per avventura le condizioni del paese divenissero tali da dimostrare la necessità di definire questa questione per via di disposizioni speciali, come pareva opportuno l'anno scorse, il Ministero si affretterà di riprodurre innanzi alla Camera quello od altro progetto e di chiedere che urgentemente venga discusso.

Ma è egli a dire che fino al momento in cui questo progetto non sia discusso, in cui una legge intorno alle associazioni venga promulgata, il Governo si trovi completamente disarmato, e che senza alcun limite possano le associazioni occuparsi dei pubblici negozi e far quello che più loro talenta, solo perchè sono associazioni? In verità io non lo credo e meco non l'ha creduto veruno degli uomini che da questi banchi hanno parlato intorno a questo grave argomento in vari tempi.

Infatti, o signori, che cosa dispone a questo proposito lo Statuto fondamentale del regno? Nello Statuto fondamentale del regno noi non troviamo che l'articolo 32, che ho l'onore di leggere alla Camera e che è così concepito:

- « È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.
- « Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia. »
- Da questa disposizione dello Statuto fondamentale che cosa emerge?

Emerge che il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi è riconosciuto nei cittadini del regno, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse pubblico.

Queste leggi in molti paesi, ed anche nell'antico regno subalpino, si è tentato di farle; ma che io mi sappia, in pochi paesi sono state fatte, e certamente nel nostro paese non esistono. Questo dimostra la difficoltà che vi è a fare questa legge; dimostra come una legge di questo genere, sia quella che era stata già presentata, sia un'altra, darebbe luogo a lunghissime discussioni, nelle quali il Governo non crede opportuno che il Parlamento s'impegni, fino a che abbia provveduto alle urgenti necessità della finanza e della pubblica amministrazione, tranne il caso che, come dicevo testè, sorga un urgente bisogno di provvedere con questa legge alle necessità della pubblica sicurezza.

Ma frattanto è egli a ritenere, come diceva poc'anzi, che il Governo sia completamente disarmato, che le associazioni possano a lor talento fare quello che più loro aggrada? Un simile pensiero è stato attribuito ad